



CITTA' di MILAZZO

Città Metropolitana di Messina

ORDINANZA SINDACALE

N. 16 DEL 22/05/2023

IL SINDACO

Autorità comunale di protezione civile ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 02/01/2018, n.1;

VISTO il Regolamento comunale per la "Salvaguardia dell'ambiente dai pericoli d'incendio causati dai fuochi agricoli e modalità d'impiego di fuochi controllati nelle attività agricole", approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.90 del 04/09/2007;

RITENUTA la necessità di effettuare interventi di prevenzione nonché di vietare tutte quelle azioni che possono costituire pericoli di incendi;

VISTE: le leggi regionali del 06/04/1996 n.16 del 31/08/1998 n.14;

VISTO : il T.U. delle leggi di P.S, approvato con R.D, 18/06/1931, n. 773 ;

VISTI gli artt. 423,423-bis,425,435,424,449 e 451 del Codice Penale;

VISTO il decreto legislativo 03/04/2006 n.152 "Norme in materia ambientale";

per le motivazioni di cui in premessa

ORDINA

Art.1

- I proprietari, i possessori e i conduttori di fondi ricadenti all'interno del territorio comunale hanno l'obbligo, entro il termine perentorio del 15 giugno 2023 di tenere le loro terre sgombre da covoni cereali,erbe,ramaglie, stoppie,rovi, piante e foglie secche o da altro materiale infiammabile fino a metri venti dal ciglio delle strade pubbliche e dalle strade private adibite all'uso pubblico, provvedendo di conseguenza alla messa a nudo dei terreni e al taglio di siepi, erbe e rami che si protendono sulle strade stesse, nonché alla immediata rimozione di tutti i residui derivanti da tale pulitura, depositandoli- ove non sia possibile distruggerli- all'interno della proprietà a distanza di sicurezza non inferiore a **venti metri** dal ciglio o dalla scarpata delle strade. Tale distanza di venti metri dovrà essere raddoppiata lungo le linee ferroviarie, l'autostrada, l'Asse viario e lungo gli stradali dove sono in corso lavori di stesura di asfalto.

Art.2

-I proprietari e/o conduttori di aree agricole non coltivate, di aree verdi urbane incolte, i proprietari di villette e gli amministratori di stabili con annesse aree a verde, i responsabili di cantieri edili e stradali, i

responsabili di strutture turistiche, artigianali e commerciali con annesse aree pertinenziali, dovranno provvedere ad effettuare i relativi interventi di pulizia a propria cura e spese dei terreni invasi da vegetazione, mediante rimozione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per l'incolumità e l'igiene pubblica, in particolar modo provvedendo all'estirpazione di sterpaglie e cespugli, nonché al taglio di siepi vive, di vegetazione e rami che si protendono sui cigli delle stadi e alla rimozione di rifiuti e quant'altro possa essere veicolo di incendio, mantenendo per tutto il periodo estivo condizioni tali da accrescere il pericolo di incendi. I predetti interventi di pulizia dovranno essere effettuati entro e non oltre il 15 giugno 2023, pena l'applicazione delle sanzioni previste dal Regolamento comunale per la "Salvaguardia dell'ambiente dai pericoli d'incendio causati dai fochi agricoli e modalità d'impiego di fuochi controllati nelle attività agricole".

Art.3

- I concessionari o gli utilizzatori di impianti esterni di gas di petrolio liquefatto in serbatoi fissi, per uso domestico, hanno l'obbligo di mantenere sgombra e priva di vegetazione l'area circostante al serbatoio per un raggio non inferiore a mt. 5,00.

Art.4

- E' l'obbligatorio cominciare la falciatura delle messi o di cereali o erbe per foraggi, etc. da quelle che si trovano più vicine alle strade, siano queste statali, comunali, provinciali o private. I prodotti della falciatura debbono essere trasportati nelle aie o in spazi appositamente approntati durante la medesima giornata lavorativa. Nei terreni coltivati a seminativo è fatto obbligo di realizzare, nella medesima giornata lavorativa in cui viene effettuata la mietitura, una fascia avente ampiezza non inferiore a mt. 10 in cui non siano presenti stoppie, cespugli o altro materiale infiammabile. Tale fascia dovrà essere realizzata lungo l'intero perimetro del fondo, anche mediante aratura. In nessun caso sarà possibile mantenere terreni con cespugli o altro materiale infiammabile senza che siano stati realizzati i viali parafuoco sopra citati.

Art.5

- Durante il periodo compreso tra il 15 giugno e il 30 settembre 2023 su tutto il territorio comunale è fatto assoluto divieto:

- di accendere fuochi, far brillare mine, usare apparecchi elettrici o a fiamma libera in aree boscate o cespugliate e in ogni caso in presenza sul terreno di materiale infiammabile;
- di usare motori, fornelli ed inceneritori che producono faville nelle aree boscate, cespugliose, e in ogni caso in presenza sul terreno di materiale infiammabile;
- di fumare o compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo immediato di incendio nei boschi e nelle aree interessate dalla presenza di cespugli, erba secca, macchia, stoppie etc;
- di bruciare stoppie, materiale erbaceo e sterpaglie;
- di usare fuochi di artificio in occasione di feste e solennità, fatta eccezione per quelle che vengono, di volta in volta, riconosciute valide a seguito di sopralluogo congiunto di personale del Settore Ufficio Tecnico e del Settore Polizia locale del Comune di Milazzo, del Commissariato di P.S., del Comando dei Vigili del Fuoco.

Art.6

- Chiunque debba accendere il fuoco per la pulizia dei fondi, nei tempi e nei modi consentiti, dovrà preventivamente stabilire idonei mezzi di spegnimento, seguendo le prescrizioni impartite dall'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Messina ed esercitando la sorveglianza necessaria

fino a che ogni rischio sia scongiurato.

Art.7

- Su tutto il territorio comunale, ed in particolare nelle aree agricole, nelle aie o in spazi appositamente approntati, si dovranno osservare le prescrizioni:

- a) I covoni di cereali pronti per la lavorazione devono essere ammassati alla distanza di almeno 50 metri dalle strade pubbliche o soggette all'uso pubblico e dai fabbricati. I singoli cumuli devono risultare ammassati alla distanza di non meno di 8 metri l'uno dall'altro in aree ripulite da materiale combustibile;
- b) È rigorosamente proibito fumare o accendere fuochi per qualsiasi motivo;
- c) Il tubo di scarico dei motori termici deve essere munito di schermo parafaville;
- d) Il combustibile per le macchine operatrici deve essere posto in aree ripulite da materiale vegetale in cui è assolutamente vietato fumare o accendere fuochi a distanza non inferiore a metri 20 dalle macchine operatrici stesse e dai cumuli dei covoni di cereali, di fieno, di paglia o altro materiale infiammabile;
- e) Il rifornimento di combustibile ai trattori o a qualunque macchina operatrice dovrà essere effettuato a motore spento;
- f) Sulle macchine trebbiatrici o simili dovranno essere installati almeno due estintori a polvere da Kg. 9 ciascuno, e per ogni trattore un estintore a polvere da Kg. 9;
- g) I trattori, le trebbiatrici e le macchine operatrici devono essere tenute sgombri da detriti di fieno o di paglia o stoppie e da altro materiale combustibile.

- Oltre alle norme sopraccitate i proprietari, gli affittuari o chiunque goda di fondi a qualsiasi titolo devono adottare le misure di precauzione suggerite dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco e dall'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Messina, dalle consuetudini locali, dalla comune pratica e dal buon senso al fine di evitare l'innescio di fuochi ed il propagarsi di incendi.

- I detentori di fondi, masserie, ricoveri, magazzini, stalle e di qualsiasi altra costruzione ed impianto agricolo devono lasciare intorno a tali costruzioni ed impianti una zona di rispetto completamente sgombra da foglie, rami, sterpi per una ampiezza di almeno 10 metri.

Art. 8

- Fermo restando quanto espressamente previsto dalla normativa penale in materia e da altre eventuali norme amministrative che prevedono misure sanzionatorie per il mancato rispetto delle leggi vigenti in materia, le violazioni alle norme del presente Regolamento saranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria variabile da euro 51,65 ad euro 258,23 per ogni ettaro o sua frazione incendiato, così come previsto dall'art. 40, comma 3, della Legge Regionale n. 16/1996. Nell'ipotesi di recidiva o di violazione effettuata in prossimità di boschi o nelle zone di macchia mediterranea o nelle formazioni rupestri o di aree protette verrà applicata la sanzione pecuniaria massima.

La sanzione amministrativa è inflitta con determinazione Sindacale.

Art.9

Per quanto non previsto nel presente provvedimento si richiama il contenuto del Regolamento comunale degli incendi in agricoltura il cui testo può essere consultato sul sito internet del Comune:

<http://www.comune.milazzo.me.it>

INVITA

I cittadini di prestare la loro opera in occasione del verificarsi di un incendio nelle campagne o nelle zone urbane o periferiche e a chiunque avvisti un incendio che interessi o minacci l'incolumità pubblica a darne comunicazione immediata ad una delle seguenti Amministrazioni:

1. Vigili del Fuoco tel. 115;
2. Corpo Forestale tel. 1515;
3. Polizia Locale di Milazzo tel. 090 9224530;
4. Polizia di Stato tel. 113;
5. Carabinieri tel.112;

DISPONE

Che la presente ordinanza venga pubblicata all' albo pretorio del Comune di Milazzo per almeno 15 giorni consecutivi;

che copia della presente ordinanza venga trasmessa, per gli adempimenti di competenza a:

- alla Prefettura di Messina;
- al Comando Corpo Forestale della Regione Siciliana di Palermo;
- all'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Messina;
- al Corpo Forestale Comando distaccamento di Barcellona P.G.;
- al Commissariato di Pubblica Sicurezza di Milazzo;
- alla Compagnia dei Carabinieri di Milazzo;
- alla Compagnia della Guardia di Finanza di Milazzo;
- al Comando della Polizia Locale della città di Milazzo.

Il Corpo di Polizia locale e le Forze dell'Ordine sono invitate a far rispettare la presente Ordinanza .

Dalla Residenza Municipale li 22/05/2023



IL SINDACO
Dott. Giuseppe Midili